

**MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

**(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)**

INDICE PER LEGGI

Legge 21 maggio 1981, n. 240

Legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore di consorzi ecc. (artt.1-6; 13-16;24-25)

L'intervento si propone di favorire lo sviluppo dei consorzi individuati come strutture primarie di sostegno all'esportazione per le piccole e medie imprese. La procedura prevede la consultazione di un apposito Comitato Interministeriale (art. 15 legge citata); la legge ha sostituito, abrogando, la precedente l. 30 aprile 1976 n. 374, che aveva visto decuplicarsi il numero delle domande presentate dagli operatori (da circa 10 nel primo anno di applicazione a circa 100 nell'anno finale), a conferma dell'interesse suscitato. Lo stanziamento della attuale l. 240/81 è previsto in 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 (art. 16); lo stanziamento effettivo è stato però effettuato sul cap. 1612 dello stato di previsione del Ministero del Commercio Estero solo nel 1982 per 8 miliardi destinati con D.M. 19 marzo 1982 a soddisfare per 4 miliardi le domande già pervenute nell'anno 1981. Per queste ultime (109 domande accolte) è in corso di svolgimento la procedura di controllo degli organi competenti (Ragioneria e Corte dei Conti); contemporaneamente è iniziata l'istruttoria per definire le circa 130 domande pervenute fino al periodo di fine giugno 1982.

E' da sottolineare che l'interesse crescente che gli operatori hanno riposto nell'applicazione della legge di cui si parla, ha suggerito a questa Amministrazione di proporre al Ministero del Tesoro uno spostamento di Lit. 2 miliardi dai previsti stanziamenti a favore del Mediocredito (artt. 9 10 e 11 legge 240/81) al capitolo 1612 predetto; nel corso

del 1981 si era reso necessario infatti ridurre i contributi per il gran numero di domande accolte. Su suggerimento delle principali Associazioni di categoria, e data l'inoperatività della disponibilità di cui si è detto presso il Medio Credito, questa Amministrazione ha provveduto a proporre lo spostamento nei termini esposti.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n.394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28/5/1981, n.251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Art. 2 - Si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese da parte del Medio Credito al termine di un'istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni comparative con il programma promozionale. Al termine di tale istruttoria viene acquisito il parere di un Comitato Interministeriale previsto dallo stesso testo normativo, Comitato che siede presso questa Amministrazione e che è stato realizzato con D.M. 17 febbraio 1982. Il finanziamento viene infine erogato dal Medio Credito stesso all'operatore, sulle disponibilità finanziarie rese operanti con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero 28/11/1981. Questa Amministrazione, in riferimento a queste operazioni, ha competenze all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Art. 10 - L'articolo stabilisce contributi per i Consorzi agro-alimentari e turistici; la Legge di conversione ha modi-

ficato il decreto originario nel senso di prevedere lo stanziamento in apposito capitolo a decorrere dall'esercizio 1982, stanziamento da effettuare da parte della legge finanziaria (art. 10 penultimo comma); l'articolo precisa che il contributo annuale non potrà essere concesso per più di un triennio (art.10, 3° comma). Come è noto le vicende che hanno segnato il ritardo nell'approvazione della legge finanziaria hanno portato anche allo "stralcio" di alcuni suoi articoli, tra cui anche quelli che riguardavano lo stanziamento per l'articolo di legge in oggetto. Attualmente il disegno di legge interessante tale vicenda (A.C. 3043 bis,11) prevede all'art.30 la somma di Lit. 4 miliardi su suggerimento di questa Amministrazione più volte effettuato (da ultimo con foglio S/204938 del 17/6/1982). Questa Amministrazione ha già provveduto, ad aprire una consultazione con le parti cointeressate nell'attuazione dell'articolo di cui si parla (Regioni, MinTurismo, M.A.F.) ed ha elaborato uno schema di attuazione dell'intervento che sarà diramato non appena si disporrà dell'apposito stanziamento da approvare per legge.

Art. 11 - E' stata data la possibilità all'I.C.E. di stipulare convezioni a scopo promozionale con aziende agricole e piccole e medie imprese fuori dell'area CEE. Difficoltà di natura amministrativa sono emerse ai fini di una corretta applicazione dell'articolo predetto che riguardano le modalità di intervento dell'Istituto. Tuttavia per l'anno 1981 questa Amministrazione, avvalendosi delle facoltà conferite dalla Legge all'art. 11 di cui si parla nella parte in cui

fa riferimento all'art. 6 della legge 16 marzo 1976, n.71, ha richiesto con foglio S/110470 del 31/12/1981 di disporre di Lit. 10 miliardi sul Capitolo 1613, previsti per l'esercizio finanziario 1981, nell'esercizio 1982. Nel corso di una consultazione con gli Organi ed Enti interessati, che, in questi giorni, sta promuovendo un D.D.L. di riforma dell'articolo in questione, questa Amministrazione ha di recente chiesto con foglio S/205326 del 29/6/1982 di poter disporre di Lit. 16 miliardi a valere sui fondi finora inutilizzati del Capitolo 1613 per far fronte alla grave situazione degli Uffici I.C.E. all'estero, il cui stanziamento è decisamente sottostimato rispetto alle esigenze.

**MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 9 gennaio 1962, n. 1
- Leggi 14 agosto 1971, n. 822 e  
22 dicembre 1979, n. 681
- Legge 27 dicembre 1973, n. 878
- Legge 15 novembre 1975, n. 588
- Legge 23 dicembre 1975, n. 720
- Legge 18 aprile 1976, n. 203
- Legge 5 maggio 1976, n. 259
- Legge 10 maggio 1976, n. 343
- Legge 14 maggio 1976, n. 389
- Legge 1 giugno 1977, n. 285
- Legge 25 maggio 1978, n. 231
- Legge 23 novembre 1979, n. 614
- Legge 24 marzo 1980, n. 94
- Legge 2 aprile 1980, n. 122

**LEGGE 9 GENNAIO 1962 N. 1****Credito Navale**

Durante il 1° semestre del corrente esercizio sono stati assunti N. 5 decreti formali di impegno riguardanti investimenti per complessive lire 119 miliardi circa ed un contributo annuo a carico dello Stato di lire 5,5 miliardi circa per la durata massima di 15 anni.

Sempre nel 1° semestre sono stati effettuati n.236 pagamenti per complessive lire 25,5 miliardi circa.

La Commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 63/80 ha espresso parere favorevole alla concessione dei contributi a favore di n. 17 iniziative comportanti un investimento presunto di lire 45 miliardi circa ed un contributo annuo a carico dello Stato di lire 2,5 miliardi circa per la durata massima di 15 anni.

LEGGI 14 AGOSTO 1971, N. 822 E 22 DICEMBRE 1979, N. 681.

Provvidenze porto di Trieste

Il contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste, fissato originariamente dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente, nella misura di L. 1.500 milioni ed elevato a L. 2.300 milioni con la legge 14 agosto 1971, n. 822, è stato ulteriormente aumentato a L. 4.600 milioni con la legge 681/1979, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 e sino a tutto il 1996, al fine di venire incontro alle esigenze finanziarie connesse al notevole deficit di bilancio di quell'Emporio.

Per il 1981 il contributo è stato ridotto di 0,23 mld.

LEGGE 27 DICEMBRE 1973, n. 878.

"Provvidenze per l'industria cantieristica navale - Titolo I -"

Il titolo I della legge n. 878/1973 attua una forma di sostegno con contributi all'attività di costruzione navale e per i lavori diversi (e cioè trasformazione, modificazione e riparazione navali, nonché installazione di apparati motori di propulsione). Sono stati stanziati (art. 25 lett. B della legge 878) 142 miliardi, aumentati di altri 39,200 miliardi con le leggi di approvazione dei bilanci dello Stato, suddivisi in sette esercizi finanziari dal 1974 al 1980 e di lire 25.604.835.000 per la legge n. 11/1980, sono finiti con l'anno 1980.

Trattasi di una legge ormai scaduta, che è applicata nelle fasi ultime di alcuni procedimenti di contribuzione per le costruzioni di navi mercantili, e per pratiche di riparazioni navali la cui istruttoria è stata perfezionata soltanto nel corso dell'anno.

Nel corso del primo semestre 1982 sono state impegnate e pagate £.285.789.151.

LEGGE 27 DICEMBRE 1973, n. 878.

Provvidenze per l'industria cantieristica navale - Titolo II e legge 24/3/1980.

Per quanto concerne la incentivazione delle iniziative di nuovi investimenti delle imprese cantieristiche (titolo II della legge 27/12/1973, n. 878, art. 13 e segg.), la finalità dell'intervento, come chiaramente si evince dalla stessa intitolazione, è quella di stimolare gli investimenti nel settore al fine di accrescere la capacità competitiva delle imprese attraverso il miglioramento dell'assetto impiantistico o il miglioramento delle organizzazioni produttive.

Il programma prevede la concessione di un contributo pari al 10% degli investimenti effettuati e riconosciuti ammissibili dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 14 e uno stanziamento complessivo nell'arco del settennio 1974/1980 di lire 13.000 milioni, aumentati con legge di bilancio a 19.000 milioni e successivamente (legge 26 gennaio 1980, n. 11) a 22.000 milioni.

Beneficiari dei contributi sono i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima e le imprese addette ai lavori navali diversi (cantieri che operano nel settore delle riparazioni e delle trasformazioni navali), così come definiti dall'art. 1 e dall'art. 10 della stessa legge.

I contributi di cui trattasi sono concessi sulla base delle valutazioni effettuate dal titolare del Ministero della Marina Mercantile in relazione alle indicazioni contenute nel piano di sviluppo globale della cantieristica italiana, approvato dal CIPE e presentato dal Governo al Parlamento il 10 agosto 1974.

L'art. 2 della legge 24 marzo 1980 prevede a favore delle imprese addette ai lavori navali diversi localizzate nel mezzogiorno l'elevazione del contributo di cui all'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 dal 10% al 20%.

Nel primo semestre del 1982 non sono stati effettuati nè impegni nè pagamenti.

LEGGE 15 NOVEMBRE 1975, N.588

Promozione studi e ricerche per la pesca marittima e la protezione delle risorse biologiche.

Con lo stanziamento globale di 1.800 milioni di lire (lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980), la predetta legge ha previsto la promozione e la programmazione di studi e ricerche per lo sviluppo e la razionalizzazione della pesca marittima e la protezione delle risorse biologiche, i cui programmi sono elaborati e proposti da un apposito Comitato tecnico scientifico e resi esecutivi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Sono stati finora attuati i seguenti programmi:

- Ricerca diretta a stabilire l'effettiva capacità depurativa della "venus gallina" e le possibilità pratiche di sottoporre a depurazione tale specie di mollusco.
- Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione campionaria delle statistiche della pesca.
- Realizzazione di un impianto pilota di ripopolamento ittico sul litorale tirrenico mediante la costruzione di "barriere artificiali".
- Realizzazione di un impianto pilota di medie dimensioni per la ricerca preindustriale in materia di acquacoltura (Valle Siponto e Foce Ofanto Contrada Uccelli).
- Valutazione dello stock di sogliole nell'Alto e Medio Adriatico mediante marcatura.
- Analisi comparata dell'inquinamento batterico delle vongole.
- Studio sulla possibilità di razionalizzare la pesca a stra-

scico nelle aree più produttive del Canale di Sicilia.

- Presupposti biologici e tecnici per una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa.
- Ricerche sugli effetti dell'ossigenazione artificiale su banchi di "venus gallina" ecc.
- Presupposti bioecologici sulla pesca con reti a traino nelle zone costiere.
- Indagine sulla pesca del bianchetto.
- Allevamento del tonno - Studio di fattibilità.

L'intero stanziamento è stato impegnato per lo svolgimento dei predetti programmi, la cui realizzazione comporta tempi piuttosto lunghi anche perchè spesso articolata in distanti fasi tecniche, cui sono collegati pagamenti rateali del contributo.

A tutto il 31 dicembre 1981 risultano pagate circa lire 750.000.000 dell'intera somma assegnata.

Per l'anno 1982 si prevedono pagamenti per circa lire 600.000.000 utilizzando i residui di bilancio e somme già cadute in perenzione amministrativa.

Nel 1° semestre 1982 sono stati effettuati pagamenti per L. 223.000.000.

LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 720, ART. 3

Sostituzione naviglio vetusto

Durante il 1° semestre dell'anno in corso è stato effettuato un pagamento parziale di lire 500.000.000; non è stato possibile far fronte agli altri pagamenti, ammontanti a circa lire 2.000.000.000, per insufficienza di cassa -

La legge è scaduta il 31 dicembre 1980 ed è attualmente in corso di esame da parte del Parlamento un nuovo provvedimento legislativo.

LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 720, ART. 5 E 6.

Credito ai cantieri per lavori di ristrutturazione

Durante il primo semestre la competente Commissione ha espresso giudizio di congruità su N. 3 iniziative comportanti investimenti di circa lire 2.600.000.000=.

LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 720, ART. 7

Contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi.

- a) - Natura e finalità della legge: concessione alle imprese cantieristiche, negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, di un contributo nella misura pari al 5 per cento sugli immobilizzi in materiali, semi-lavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione navale, nonché in navi da demolire. Per la concessione del predetto contributo é stata autorizzata dalla legge la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980, per un totale di lire 37 miliardi e 500 milioni. Le quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980 sono state fatte slittare dalla legge finanziaria 1982 rispettivamente sugli anni 1982, 1983 e 1984.
- b) - Andamento nell'attuazione della legge: Nel primo semestre del corrente anno sono stati pagati contributi per un totale di lire 8.201.699.037= ed impegnati lire 209.282.265=. Esauriti ormai, gli stanziamenti relativi agli anni 1976 e 1977, l'attuale disponibilità di fondi é di £. 22.290.717.735= sugli esercizi 1982, 1983 e 1984. Nel secondo semestre del corrente anno si prevede di poter impegnare lire 5 miliardi circa.

LEGGE 18 APRILE 1976, N. 203

Contributo per progettazione, costruzione e gestione impianti  
trattamento morchia petroliere

La legge sopraindicata ha stanziato L. 40 miliardi per la realizzazione degli impianti di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere nonché, per la sopravvenuta legge 27.12.77 n. 986, degli impianti di degasificazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia, Trieste.

Le note difficoltà d'ordine tecnico per la scelta della tipologia degli impianti da realizzare hanno ritardato l'applicazione della legge di cui trattasi.

Nel 1981 al Consorzio Autonomo del Porto di Genova è stato concesso il contributo ed è stata impegnata la relativa somma di L. 20 miliardi per la realizzazione della stazione di degasificazione dell'impianto di trattamento nel porto di Genova.

Tenuto conto del tempo trascorso e della lievitazione dei costi di realizzazione delle opere, i fondi rimasti disponibili per gli anni 1982-1983-1984 (in totale L. 20 miliardi) non sono più sufficienti per la concessione dei contributi alle Società ed Entiche intendono realizzare gli impianti in parola nei restanti porti e pertanto, sarebbe opportuno un rifinanziamento della legge e ciò anche tenuto conto dei precisi obblighi scaturenti dalla prossima entrata in vigore della convenzione Marpol 1973, già peraltro ratificata dall'Italia.

LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 259

"Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale".

È prevista la concessione di un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984 e di un contributo corrispondente ad un quarto di punto di quello concesso alle imprese armatoriali per il pagamento degli interessi di cui alla legge 5 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni (credito navale), tramite la procedura di riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato.

La legge si propone di stimolare lo sviluppo della ricerca applicata, giusta l'intitolazione del provvedimento. Beneficiaria è la S.p.A. "CETENA - Centro di Tecnica Navale" di Genova, costituita a norma dell'art. 1 della stessa legge. La società impiega le risorse assegnate sia per finanziare ricerche condotte direttamente sia per quelle affidate ad altri organismi.

Gli stanziamenti ammontano complessivamente a £. 26.850 milioni; la durata del programma è novennale.

Il contributo viene concesso alla presentazione del programma annuale (a norma di legge deve essere presentato entro il 31 marzo) mentre l'autorizzazione al pagamento avviene dopo l'approvazione del programma da parte del CIPI.

A' momento attuale può ritenersi che le finalità della legge siano conseguite, con i contemporanei che derivano dalla natura particolare dell'intervento e del campo di applicazione normativo.

Nel primo semestre del 1982 sono state pagate £. 2.850.000.000.

## LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 343

Concorso negli interessi su operazioni di credito per la pesca.

La predetta legge ha disposto lo stanziamento globale di 900 milioni di lire (lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980) per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui stipulati direttamente dagli operatori nel settore della pesca marittima con gli Istituti di credito.

A tutto il 31 dicembre 1980, anno di scadenza della legge, risultano presentate solamente n. 7 domande, di cui quattro accolte, che hanno comportato impegni di spesa soltanto per circa L. 26.000.000.

I relativi pagamenti sono successivamente eseguiti "pro rata" (posticipata) direttamente all'Istituto finanziatore.

A tutto il 31 dicembre 1981 sono stati eseguiti pagamenti per circa L. 7.000.000. Si prevede di pagare nel 1982 circa L. 6.000.000, di cui L. 3.000.000 già pagate nel primo semestre.

## LEGGE 14 MAGGIO 1976, N. 389

Contributi a favore delle imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici.

Con la menzionata legge è stato disposto lo stanziamento globale di L. 9.000 miliardi (lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980) per la corresponsione di contributi in conto capitale nel settore della pesca marittima per:

- a) costruzione di nuove navi da pesca;
- b) sostituzione di motori su navi da pesca già in esercizio;
- c) ampliamento, trasformazione e miglioramento di scafi già esistenti;
- d) acquisto di apparecchiature ed attrezzature di radionavigazione e da pesca;
- e) costruzione, ampliamento, acquisto di opere ed attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca a terra ed a bordo delle navi da pesca;
- f) acquisto di automezzi frigoriferi o refrigeranti per il trasporto dei prodotti della pesca;
- g) provvisti di reti, cavi, calamenti ecc.;
- h) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;
- i) impianto ed acquisto delle relative attrezzature di spacci cooperativi aventi per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

La legge in questione ha rifinanziato la legge 28 marzo

1968, n. 479 (già in precedenza rifinanziata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676).

La procedura di attuazione della legge è la seguente:

- 1) le domande di ammissione degli interessati, opportunamente documentate e debitamente istruite sono sottoposte, in ordine cronologico di ricezione, al parere del Comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479;
- 2) per quelle che ottengono parere favorevole viene data comunicazione dell'ammissione agli interessati con dispaccio a firma del Ministro per la marina mercantile, nel quale sono indicati: l'importo della spesa ritenuta congrua, la percentuale massima di contributo erogabile ed il relativo ammontare, nonché l'indizione dei termini per il completamento delle opere e degli acquisti e per la presentazione della successiva domanda di liquidazione; poichè spesso l'importo da liquidare risulta inferiore a quello stabilito in sede di ammissione e per ragioni di carattere pratico - tra cui non ultima la carenza di personale di dattilografia - non viene emanato alcun provvedimento formale di impegno della spesa, preferendosi rinviare tale adempimento al momento del pagamento;
- 3) dopo l'ultimazione delle opere e degli acquisti, gli interessati presentano domanda di liquidazione, corredata dalla documentazione delle spese effettivamente sostenute, sulla base della quale viene infine emesso il provvedimento formale di concessione e liquidazione, con impegno contemporaneo, del contributo.

Tenuto conto che normalmente il termine per il completamento delle opere e degli acquisti è stabilito in 18 mesi

dalla data del dispaccio di comunicazione dell'ammissione al contributo e che la domanda di liquidazione deve essere presentata entro i successivi 3 mesi, appare evidente che il pagamento dei contributi assegnati non può avvenire, nella maggior parte dei casi, prima di circa due anni dall'ammissione.

Tale termine è anche suscettibile di slittamento nei casi, non infrequenti, nei quali gli interessati chiedano delle motivate e giustificate proroghe.

Per le predette ragioni la spesa effettivamente sostenuta negli anni passati è risultata di gran lunga inferiore agli stanziamenti disposti dalla legge ed ammonta al 31 dicembre 1981 a L. 5.460.000.000;

Si prevede di eseguire nel corrente anno 1982 ulteriori pagamenti per circa L. 1.500.000.000, di cui L. 260.000.000 già pagati nel primo semestre.

**LEGGE 1 GIUGNO 1977, n.285 e successive modifiche ed integrazioni.**

**Provvedimenti sull'occupazione giovanile.**

Il programma predisposto da questa Amministrazione ai sensi della legge 1.7.1977, n.285 e successive modificazioni, prevede l'attuazione di n.5 progetti.

Per n.3 di tali progetti, e precisamente quelli per il Demanio, per il Naviglio e per il C.E.D., sono stati effettuati i previsti esami e sono in corso di definizione le relative graduatorie; degli altri due progetti, quelli per la Pesca e per l'Ispettorato Tecnico, sono in corso di espletamento gli esami che troveranno la loro conclusione durante l'anno corrente.

In seguito alla proroga dei contratti, l'onere per il 1982 è stato calcolato in Lire 4.822.000.000, ridotte a L.4.322.000.000 tenuto conto della possibilità di utilizzare la disponibilità residua, accertata alla chiusura del 1981, di L.500.000.000.

Il C.I.P.E., accogliendo la richiesta di questa Amministrazione, ha provveduto a concedere la somma di cui sopra in ragione di L. 1.080.500.000 trimestrali.

**Riassumendo:**

- Autorizzazioni di spesa a tutto il 1981 =	L.	7.290.000.000
- " " " 1° semestre '82 =	-	<u>2.161.000.000</u>
<b>T O T A L E</b>		<b>" 9.451.000.000</b>
- Pagamenti effettuati a tutto il 1981	L.	5.980.000.000
- " " " 1° semestre '82	-	<u>2.780.000.000</u>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>691.000.000</b>
<b>Economie effettuate</b>		<b><u>170.000.000</u></b>
<b>Disponibilità al 30 giugno 1982</b>	<b>L.</b>	<b>521.000.000</b>

LEGGE 25 MAGGIO 1978, n. 231

Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977 - 30 settembre 1978.

E' prevista una contribuzione non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato per i contratti di costruzione o di prima vendita di navi mercantili stipulati successivamente al 1° aprile 1977 e non oltre il 30 settembre 1978. Gli stanziamenti previsti dalla legge ammontano a 110 miliardi distribuiti negli esercizi finanziari dal 1978 al 1982 integrati dal £. 71.395.165.000 per la legge 26 gennaio 1980, n. 11.

Questa legge prevede la concessione di tre anticipi in corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali sulla base delle attestazioni tecniche del Registro Italiano Navale.

Nel primo semestre del 1982 sono state impegnate lire 2.578.413.388 dei 20 miliardi previsti e pagati £.3.858.548.388

**LÈGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 614**

Contributo a favore dell'Istituto Nazionale per studi ed Esperienze di Architettura Navale (Vasca Navale), per il completamento degli impianti del nuovo centro d'Idrodinamica di Roma.

- a) - Natura e finalità: La legge si propone di avviare il completamento degli impianti del nuovo centro d'idrodinamica e a tale fine assegna un contributo di lire 4 miliardi, complessivamente per gli esercizi 1979 e 1980, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio.
- b) - Andamento nell'attuazione della legge: Il contributo di cui trattasi viene concesso dal Ministero sulla base delle richieste che pervengono dall'Istituto, documentate ai sensi di legge. Negli scorsi anni si sono potuti impegnare circa 900 milioni. Nel primo semestre di questo anno é stata impegnata la somma di lire 346.044.030= e si prevede che una maggiore spesa dovrà affrontarsi nel secondo semestre dell'anno, considerando il notevole flusso di richieste da parte dell'Istituto.

## LEGGE 24 MARZO 1980, N.94

Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

Tale legge prevede la concessione di un contributo per la riparazione di navi sino ad un massimo del 15% del prezzo, elevabile in via eccezionale sino al 30% in caso di grandi lavori di riparazione nonché di modificazioni di particolare impegno e difficoltà; per la prima volta è anche concesso un beneficio a favore dei cantieri demolitori di navi.

Come nel settore delle costruzioni di cui alla LEGGE N.122/80 ai cantieri del Mezzogiorno, in relazione ai problemi occupazionali, verrà comunque accordata la misura massima del contributo.

Gli stanziamenti previsti dalla legge ammontano a lire 22.800.000.000 distribuiti nel biennio 1980-1981.

Nel primo semestre del 1982 sono state impegnate e pagate £. 3.122.243.614=.

LEGGE 2 APRILE 1980, n. 122.

Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° gennaio 1979 - 31 dicembre 1980.

E' prevista una contribuzione non eccedente il 30% del prezzo dei contratti di costruzione o prima vendita di navi mercantili stipulati successivamente al 1° gennaio 1979 e non oltre il 31 dicembre 1980.

Alle aziende meridionali è assicurata la misura massima del contributo per i vari tipi di nave.

Gli stanziamenti previsti dalla legge ammontano a 110 miliardi distribuiti negli esercizi finanziari dal 1980 al 1982.

Questa legge prevede la concessione di tre anticipi in corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali sulla base delle attestazioni tecniche del R.I.Na. e, qualora il cantiere presti idonea fideiussione, il 25 per cento ad inizio costruzione, il 50 per cento al 25 per cento dello stato di avanzamento ed il 75 per cento al 50 per cento dello stato di avanzamento.

Nel primo semestre del 1982 sono state impegnate lire 8.061.723.534 dei 30 miliardi previsti e pagati L. 7.551.614.544.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

**(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)**

## INDICE PER LEGGI

- Legge 26 maggio 1975, n. 184
- Legge 15 giugno 1978, n. 279
- Legge 24 marzo 1980, n. 81
- Legge 26 giugno 1980, n. 281
- Legge 28 novembre 1980, n. 781
- Legge 1° luglio 1981, n. 345
- Legge 24 luglio 1981, n. 389
- Legge 5 agosto 1981, n. 465
- Legge 18 dicembre 1981, n. 750
- Legge 22 dicembre 1981, n. 766
- Legge 26 dicembre 1981, n. 782
- Legge 26 dicembre 1981, n. 785
- Legge 5 marzo 1982, n. 63

## LEGGE 26 MAGGIO 1975, N.184

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorso internazionali.

La legge 26 maggio 1975, n. 184, ha stanziato 150 miliardi di lire per la produzione di aeromobili per percorsi internazionali imputati al capitolo 7531 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Su tale capitolo, a tutto il 31/12/1981, sono stati emessi mandati di pagamento per complessive £.107.218.140.000 di cui £. 17.134.220.000 nel 1981.

Pertanto al 31/12/1981 risultano residui per £. 42.781.860.000.

Per il pagamento di tali residui si è in attesa di ricevere l'autorizzazione di cassa che è venuta a mancare perchè l'Amministrazione, presumendo - all'atto della redazione del bilancio 1982 - di spendere tali somme, non ha previsto residui al 31/12/1981 ed il capitolo di spesa è stato soppresso per cessazione dell'onere recato dalla legge 26/5/1975, n. 184.

## LEGGE 15 GIUGNO 1978, N.279

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 aprile 1978, n.110, recante provvedimenti urgenti per le società inquadrato nel gruppo EGAl e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordino delle società stesse.

L'art. 8 della legge 15/6/1978, n. 279, ha autorizzato le seguenti spese :

a) lire 406 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'IRI, da erogare quanto a lire 90 miliardi nel 1978, lire 141 miliardi nel 1979, lire 50 miliardi nel 1980, lire 60 miliardi nel 1981 e lire 65 miliardi nel 1982. Nel corso del 1981 è stata corrisposta la quota relativa allo stesso anno di £. 60 miliardi con imputazione al capitolo 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Al 31 dicembre 1981 restava pertanto da corrispondere la quota prevista per l'anno 1982 di £. 65 miliardi.

b) Lire 577 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI da erogare quanto a lire 82 miliardi nel 1978, lire 118 miliardi nel 1979, lire 152 miliardi nel 1980, lire 116 miliardi nel 1981 e lire 109 miliardi nel 1982. Nel corso del 1981 è stata corrisposta la quota relativa allo stesso anno di £. 116 miliardi con imputazione al capitolo 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Al 31 dicembre 1981 restava pertanto da corrispondere la quota relativa al 1982 di £. 109 miliardi.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali prevede la corresponsione delle quote 1982 subito dopo l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio statale del corrente anno.

LEGGE 24 MARZO 1980, N. 81

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore Fibre dell'ENI.

La legge 24 marzo 1980, n. 81, ha stanziato 160 miliardi di lire (di cui 80 nel 1980 e 40 per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982) a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre. Tali fondi sono stati iscritti al capitolo 7561 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Su tale capitolo nel 1981 è stato emesso un mandato di pagamento per £. 40 miliardi, per cui al 31 dicembre 1981 restava da corrispondere la rata prevista dalla legge per l'esercizio 1982 per complessive £. 40 miliardi.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali prevede la corresponsione della quota 1982 subito dopo l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio statale del corrente anno.

LEGGE 26 GIUGNO 1980, N. 281

Provvedimenti urgenti per l'Istituto per la Ricostruzione Industriale-IRI, per l'anno 1979.

La legge 26 giugno 1980, n. 281 ha stanziato lire 2.282.130.475.000 in aumento del fondo di dotazione dell'IRI delle quali sono state corrisposte durante l'anno 1980 lire 2.272.830.475.000 con imputazione al capitolo n. 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Al 31 dicembre '80 lire 9,3 miliardi sono state mandate in economia.

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 781

Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM per l'anno 1979.

La legge 28 novembre 1980, n. 781, ha conferito 170 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'EFIM che sono stati imputati al capitolo 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Su tale capitolo nel 1981 è stato emesso un mandato di pagamento per 70 miliardi corrispondente al residuo accertato al 31 dicembre 1980 per cui l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

## LEGGE 1° LUGLIO 1981, N.345

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 maggio 1981, n.209, concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI.

La legge 1° luglio 1981, n.345, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI di lire e 1.750 miliardi di cui 750 in titoli del Tesoro e 1.000 miliardi in contanti.

Detto conferimento - destinato quanto a lire e 1.218 miliardi alla ricapitalizzazione della Finsider e per il rimanente alla ricapitalizzazione delle finanziarie dei settori delle telecomunicazioni, meccanico, cantieristico, marittimo, nonché della società del trasporto aereo - è stato erogato integralmente nel corso del 1981 con imputazione al capitolo 7560 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

## LEGGE 24 LUGLIO 1981, N.389

Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 22 maggio 1981, n.235, concernente finanziamento di interventi straordinari per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa.

La legge 24 luglio 1981, n. 389, art. 5, primo comma, ha stanziato L. 50 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1981/1983, per la rea-

lizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa. Tale somma è stata ripartita in ragione di £. 10 miliardi per il 1981, £. 10 miliardi per il 1982 e £. 30 miliardi per il 1983 ed imputata al capitolo n. 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Su tale capitolo, nel 1981, è stato emesso un mandato di pagamento di £. 10 miliardi. Restano pertanto da corrispondere, al 31 dicembre 1981, 10 miliardi per il 1982 e 30 per il 1983.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali prevede la corresponsione della quota 1982 subito dopo l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio del corrente anno.

#### LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.465

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali-GEPI, società per azioni.

La legge 5 agosto 1981, n.465, ha stanziato complessivamente £. 258 miliardi per il 1981 a titolo di conferimento ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM in ragione di £. 86 miliardi ciascuno per concorrere all'aumento del capitale della Società per le gestioni e parte-

cipazioni industriali-GEPI.

Detto importo è stato imputato al capitolo n.7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali e nel corso dell'anno 1981 sono stati emessi i relativi mandati di pagamento per l'intero stanziamento.

LEGGE 18 DICEMBRE 1981, N. 750

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale-IRI per il triennio 1981/1983.

La legge 18 dicembre 1981, n.750, art. 1, primo comma, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI della somma di £.4.934 miliardi per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981/1983, secondo la seguente ripartizione :

anno 1981, £. 1.545 miliardi ;

anno 1982, £. 2.125 miliardi ;

anno 1983, £. 1.264 miliardi.

La stessa legge, al secondo comma, dell'art. 1 ha altresì autorizzato la spesa complessiva di £. 450 miliardi, nel triennio 1981/1983, in ragione di £. 150 miliardi, per ciascuno anno per la copertura degli oneri indiretti gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma stesso che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Detti stanziamenti sono stati o saranno iscritti rispettivamente ai capitoli N. 7560 e 7542 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni

Statali per ciascun anno di riferimento. Nei primi sei mesi dell'anno '82 sono stati emessi mandati di pagamenti per l'intera quota 1982 del conferimento di cui al primo comma dell'art. 1.

Dello stesso conferimento si prevede la corresponsione della quota 1981 subito dopo l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio statale del corrente anno.

Per quanto concerne i fondi 1981 e 1982 per gli oneri indiretti di cui al secondo comma dell'art. 1, la corresponsione è subordinata a delibera del CIPE sui criteri di determinazione e limitatamente alla quota 1981 anche all'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio statale del corrente anno.

LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N.766.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 1981, n.522, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

La legge 22 dicembre 1981, n.766, art. 1, ha autorizzato il conferimento straordinario all'Istituto per la Ricostruzione Industriale-IRI di £. 80 miliardi per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione, a mezzo di una o più società del Gruppo, dei nuovi contratti con la committente società Algerina SNIC, previa risoluzione con-

sensuale di tutti i contratti in corso.

Nel corso dell'anno 1981 è stato emesso un mandato di pagamento per £. 30 miliardi con imputazione al capitolo 7540 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Si prevede la corresponsione nel 1982 di altre £. 30 miliardi dopo l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio statale.

LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 782

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi-E.N.I. per l'anno 1980 e per il triennio 1981/1983.

La legge 26 dicembre 1981, n.782, art. 1, ha stanziato £.230 miliardi per l'anno 1980 in favore dell'ENI a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

L'attribuzione dei 230 miliardi sopra citati avrà luogo mediante titoli del tesoro.

La stessa legge, all'art. 3, ha conferito, inoltre, per la realizzazione del programma di intervento dell'ENI nel triennio 1981/1983, approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, complessivamente lire miliardi 1.120, secondo la seguente ripartizione :

anno 1981, £. 250 miliardi ;

anno 1982, £. 690 miliardi ;

anno 1983, £. 180 miliardi.

Detti stanziamenti sono stati o saranno iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali al numero di capitolo 7561 per ciascun anno di riferimento. Nei primi sei mesi dell'anno '82 sono stati emessi i mandati di pagamento per l'intera quota 1982.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali prevede la corresponsione delle quote 1980/81 subito dopo l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio statale del corrente anno.

#### LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N.785

##### Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM.

La legge 26 dicembre 1981, n. 785, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM di £. 20 miliardi in titoli del Tesoro per la ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati. Tale somma è iscritta nel capitolo n.7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali e se ne prevede la corresponsione subito dopo l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio statale del corrente anno.

LEGGE 5 MARZO 1982, N.63

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 807.

La legge 5 marzo 1982, n. 63, all'art. 5, secondo comma, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale-IRI di £. 10 miliardi, di cui 5 per il 1982 e 5 per il 1983, per la sottoscrizione di parte del capitale della "Ristrutturazione Elettronica" S.p.A.

La stessa legge al terzo comma dell'art. 5 ha altresì aumentato i fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi £. 15 miliardi, di cui 7,5 per il 1982 e 7,5 per il 1983, per l'aumento del capitale della GEPI S.p.A.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali prevede la corresponsione delle quote 1982 subito dopo l'approvazione del provvedimento di assestamento del bilancio statale del corrente anno.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLA SANITA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

**INDICE PER LEGGI**

Leggi 31 marzo 1976, n. 124 e  
28 maggio 1981, n. 296

Legge 2 maggio 1977, n. 192

LEGGE 31 MARZO 1976, N.124 e LEGGE 28 MAGGIO 1981, N.296.  
Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e  
dalla brucellosi.

La bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi è attuata ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n.615, 23 gennaio 1968, n.33, 1 marzo 1972, n.42, 31 marzo 1976, n.124 e 28 maggio 1981, n.296, mediante programmi annuali di profilassi predisposti dai competenti Organi Regionali e che risultano dal coordinamento e dalla elaborazione di programmi proposti da apposite Commissioni previste dalla legge 23 gennaio 1968, n.33.

Le proposte programmatiche vengono poi esaminate presso il Ministero della Sanità dalla Commissione prevista dall'art.2 della legge 33/1968 già citata.

Le Regioni, le Province autonome e le province della Sicilia devono inviare al Ministero della Sanità entro il 31 gennaio di ogni anno i consuntivi tecnici degli interventi svolti nell'anno precedente sulla base dei programmi approvati. I programmi di profilassi e risanamento dell'anno 1980 sono stati impostati ed attuati secondo le linee tecnico-organizzative indicate dal D.M. 5 luglio 1979, che si uniforma alle direttive CEE n.77/391 del 17 maggio 1977 e n.78/52 del 13 dicembre 1977, che prevedono un aiuto comunitario ai Paesi membri che attuano piani accelerati di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi bovina.

Tali direttive sono state recepite nella legislazione italiana, con molto ritardo, con la legge 28 maggio 1981, n.296.

Preme sottolineare che le operazioni profilattiche sono proseguite nonostante le difficoltà determinate da alcuni fattori negativi: il processo inflazionistico che ha sensibilmente limitato ogni possibilità operativa e il ritardo con cui sono stati approvati la legge 28 maggio 1981, n.296 contenente l'aumento dell'indennità di abbattimento e il relativo decreto di applicazione divenuto esecutivo dopo la controfirma del Ministero del Tesoro, soltanto il 31 maggio 1982 con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Tale stato di cose ha inevitabilmente determinato la resistenza degli allevatori ad attuare la bonifica.

A ciò aggiungesi che con la smobilitazione degli Uffici Veterinari Provinciali per l'attuazione della legge 23 dicembre 1981, n.833 è venuto a mancare un servizio intermedio che assicuri il necessario coordinamento delle attività locali connesse con la bonifica sanitaria degli allevamenti.

Gli aspetti particolari per l'operatività dei piani sono contemplati nei decreti ministeriali 1, 3, 4 e 14 giugno 1968 e successive modifiche e possono essere così sintetizzati:

- impostazione dei programmi di profilassi e casi di obbligatorietà della profilassi stessa;
- identificazione degli animali ed esecuzione delle prove diagnostiche;
- adozione di misure per gli allevamenti infetti;
- abbattimento dei capi infetti e corresponsione dell'indennità relativa ai proprietari;
- riconoscimento di allevamenti e zone indenni dalle predette

malattie;

- fissazione dei compensi per i Veterinari che collaborano all'esecuzione dei piani.

All'avvio della profilassi pianificata, in esecuzione dei provvedimenti legislativi sopracitati risultavano sotto controllo ufficiale, per la profilassi della tubercolosi bovina, numero 1.783.347 bovini con una percentuale di infetti dell'11,1 %.

A quel tempo erano state risanate solo la provincia di Bolzano e Sondrio.

Allo stato attuale, il controllo, che è obbligatorio in tutti gli allevamenti bovini nazionali per effetto del D.L. 30 giugno 1977, riguarda un numero di 6.336.901 di animali, con i limiti di infezione portati allo 0,34 % (alla fine del 1981) mentre le provincie dichiarate indenni ammontano a 75 e le altre sono vicine a diventarlo.

Per ciò che concerne la brucellosi bovina è da premettere che, all'avvio della profilassi pianificata i controlli riguardavano 822.313 bovini con l'1,4 % di animali infetti e nessuna provincia dichiarata indenne. La bonifica sanitaria antibrucellare è stata contenuta per motivi finanziari, ma fin dal 1980 è stata incentivata con l'attuazione dei piani triennali di profilassi accelerata approvati con finanziamenti CEE in seguito alla decisione della Commissione del 21/12.1979 e con decorrenza 1/1/'80.

Al momento il controllo ufficiale, che è svolto parte su base volontaria e parte su base obbligatoria, risulta esteso a n.3.439.473 di bovini di età superiore ai dodici mesi ed in tale ambito la percentuale di infezione si è abbassata allo 0,09 % mentre risultano riconosciuti indenni 33 provincie.

Infine è stata intensificata anche la profilassi contro la brucellosi ovina e caprina, fondata soprattutto sulla vaccinazione dei giovani soggetti, specie nei territori ad alta indidenza dell'infezione.

Per detta infezione risulta una incidenza dell'infezione dello 0,59% e sono stati vaccinati finora n.9.834.196 capi.

Sono stati abbattuti n.1.239.737 capi per tubercolosi, n.93.148 per brucellosi e n.86.736 per brucellosi ovina e caprina.

L'efficacia del lavoro svolto è chiaramente espressa dalla flessione del livello di morbilità, dal numero delle provincie riconosciute esenti dalle predette malattie che testimonia l'ampiezza e l'incisività dell'azione sanitaria.

Infine, si fa rilevare che la citata legge n.296 ha finanziato esplicitamente soltanto l'onere dell'anno 1981 e non anche quello del 1982.

A tale scopo è stato presentato un emendamento alla legge finanziaria 1982 che dovrebbe autorizzare l'ulteriore complessiva spesa di L. 30 miliardi, in ragione di 15 miliardi per il 1982 e di 15 miliardi per il 1983 per lo scopo di cui trattasi.

Il predetto emendamento è stato inserito nel d.d.l.n.3043 bis-Camera dei Deputati riguardante: "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".

A tale proposito, una recente direttiva della Comunità Economica Europea n.82/400/CEE che dovrà essere recepita nella normativa nazionale proroga di ulteriori due anni (1983-1984) il contributo finanziario della Comunità a quegli Stati membri che attuano piani accelerati per l'eradicazione delle due malattie di cui trattasi.

## LEGGE 2 MAGGIO 1977, N.192

Norme igienico-sanitarie per la produzione commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

L'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n.192, stabilisce che nel primo quinquennio di applicazione della legge il Ministero della Sanità provvede ad erogare alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di 2 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1976.

In applicazione del disposto del suddetto articolo, il Ministero del Tesoro, con D.M. 132695 del 7 giugno 1977, registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 1977, registro n.14 Tesoro, foglio numero 256 approvava, per l'anno finanziario 1977, la variazione in aumento di Lire 4.000.000.000= costituendo l'apposito capitolo 7531 con la seguente dizione:

"Contributo alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi"

L'utilizzazione del predetto stanziamento era subordinato all'adozione, ai sensi dell'art.12 della legge n.192, di una serie di decreti ministeriali a contenuto regolamentare, che sono stati emanati in data 27 aprile 1978 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1978, n.125 (supplemento ordinario).

Poichè l'art.17 della citata legge 192 faceva obbligo al

le Regioni di presentare al Ministero della Sanità progetti corredati di circostanziate relazioni e di preventivi di spesa, che dovevano tenere conto, anche delle disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali, non fu possibile, nel corso dell'esercizio 1977, impegnare i 4 miliardi stanziati e pertanto l'intero stanziamento del capitolo 7531, a norma dell'art.36 della legge di contabilità di Stato, venne conservato a residui.

Nell'anno 1978 ad oggi, via via che le Regioni interessate hanno presentato domande regolarmente documentate, sono stati erogati i seguenti contributi:

Anno 1978

D.M. 9/12/1978 - Regione Friuli-Venezia Giulia L.285.000.000=

Anno 1979

D.M. 30/11/1979- Regione Friuli-Venezia Giulia

			L. 234.000.000=
"	"	" Veneto	" 4.833.000.000=
"	"	" Abruzzo	" 115.000.000=
"	"	" Liguria	" 466.000.000=
			<u>5.648.000.000=</u>

Anno 1980

D.M. 28/1/1980 - Regione Campania L. 679.000.000=

" 5/12/1980 " Puglia " 888.000.000=

" 20/12/1980 "Friuli-Venezia  
Giulia " 369.000.000=

" 20/12/1980 " Lazio " 179.450.000=

2.115.450.000=

Anno 1981

D.M. 22/5/1981 - Regione Lazio	L. 245.550.000=	
" 4/9/1981 - " Marche	" 150.000.000=	
" 15/12/1981 " Abruzzo	" 107.000.000=	
" 15/12/1981 "Emilia Romagna"	120.000.000=	
		<u>622.550.000=</u>

Anno 1982

D.M. 10/5/1982 - Regione Sarda	L. 191.000.000=	
D.M. 10/5/1982 - Regione Emilia Romagna	" 40.000.000=	231.000.000=
		<u>8.902.000.000=</u>
Totale contributi concessi		

Pertanto, allo stato attuale, risultano ancora disponibili, nel complessivo stanziamento di lire 10 miliardi, lire 1.098.000.000.

Sono inoltre in corso di firma i decreti relativi a un contributo di lire 240.000.000 a favore della Regione Emilia Romagna e di lire 153.000.000= a favore della Regione autonoma della Sardegna.

La rimanente somma di lire 705.000.000= si ritiene verrà erogata, nel corso del corrente esercizio finanziario, in favore delle seguenti Regioni, per gli importi di ciascuna segnati:

Regione Marche	L. 294.000.000=
" Campania	" 154.000.000=
" Lazio	" 97.000.000=
" Liguria	" 4.000.000=
" Sicilia	" 78.000.000=
" Toscana	<u>" 78.000.000=</u>
	L. 705.000.000=

Le Regioni destinatarie dei contributi di che trattasi sono tenute ad attivare gli impianti di depurazione entro il 31 dicembre 1982, nuovo termine, ulteriormente prorogato, previsto per l'entrata in vigore delle norme igienico sanitarie recate dalla citata legge 192/1977.

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

**(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)**

**INDICE PER LEGGI**

- Legge 12 aprile 1976, n.216
- Legge 1° giugno 1977, n.285
- Legge 7 agosto 1977, n.546
- Legge 3 aprile 1980, n.115
- Legge 3 aprile 1980, n.116
- Legge 3 aprile 1980, n.117
- Legge 23 marzo 1981, n.92
- Legge 29 luglio 1981, n.404

**LEGGE 12 APRILE 1976, N. 216****Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei**

La legge n. 216 del 1976 ha disposto un finanziamento straordinario di 3 miliardi per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi.

Il finanziamento è ripartito negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Nell'esercizio 1981 sul capitolo n.2058 sono stati disposti pagamenti per 170 milioni a fronte di impegni assunti negli anni precedenti; mentre sul capitolo n. 8004 sono stati impegnati 160 milioni corrispondenti all'esproprio nella zona di Pompei di un terreno in località Civitas Giuliana, la cui procedura non è potuta giungere a termine anche a causa delle difficoltà riscontrate nell'individuazione dei proprietari; si sono verificati infatti numerosi passaggi di proprietà con vari frazionamenti.

**LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
E INTEGRAZIONI****Occupazione giovanile**

Nel corso del 1981 sul capitolo n. 1027 sono stati assunti pagamenti per 85.140 milioni di lire e sono stati disposti impegni per 60.380 milioni di lire, raggiungendo così un totale di impegni, al 31 dicembre 1981, di 194.980 milioni di lire e un totale di pagamenti di 168.970 milioni di lire.

Tali spese sono state effettuate per realizzare progetti nei tre settori: arti, biblioteche, archivi.

A tali progetti hanno partecipato 7.170 giovani. Tale numero, per effetto di cessazioni avvenute a vario titolo nel corso dell'anno, al 31 dicembre 1981 può essere stimato in 7.000 unità, ripartite nelle varie qualifiche.

La spesa è stata assorbita per il 95% circa da stipendi ed oneri accessori, e per il 5% circa per spese di funzionamento, acquisto di attrezzature, missioni, etc.

Nel corso dell'anno si sono conclusi i colloqui relativi a 14 carriere su 19, per un totale di circa 6.720 candidati su 10.815 comprendenti anche 3.650 dipendenti di ruolo.

LEGGE 7 AGOSTO 1977, N.546.

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

La legge n. 546 del 1977 ha autorizzato la spesa di lire 100 miliardi che è stata iscritta nello stato di previsione di questo Ministero in ragione di 20 miliardi annui dal 1977 al 1981 compreso, per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Nel 1981 sui relativi capitoli di spesa è stato disposto uno stanziamento di lire 29.664 milioni in termini di competenza e di lire 34.797 milioni come autorizzazione di cassa.

Nel corso del 1981 sono stati impegnati 13.700 milioni di lire, raggiungendo così un impegno totale, a tutto il 1981, di 38.540 milioni di lire.

Nello stesso anno sono stati altresì pagati 11.560 milioni di lire, raggiungendo così un totale di pagamenti, a tutto il 1981, di 30.240 milioni di lire.

L'analisi dei vari dati nel corso dei cinque anni di applicazione della legge mette in evidenza che gli stanziamenti effettivi, i quali negli anni precedenti il 1981 sono stati di molto inferiori a quelli previsti dalla legge, si sono ulteriormente assottigliati a causa del diminuito valore reale del denaro così che il programma di recupero del

patrimonio culturale danneggiato dal sisma, che può considerarsi avviato in maniera organica a partire dal 1979, è in gran parte ancora da realizzare.

Alcune cause hanno indubbiamente contribuito a rallentare gli interventi e tra queste si possono elencare:

- meccanismi contabili complessi derivanti dall'entrata in vigore del bilancio di cassa accanto a quello di competenza;
- acquisizione obbligatoria del parere del competente Comitato di settore, per gli interventi sui beni di proprietà non statale d'importo superiore agli 80 milioni (importo recentemente duplicato);
- problemi giuridici e tecnici di particolare complessità connessi alla ricostruzione del centro storico di Venzone (intervento pilota e del tutto innovativo per il nostro Paese) nonché al recupero della Via Bini di Gemona, avuto riguardo anche alla riconosciuta opportunità di una primaria partecipazione dei relativi Comuni.

L'applicazione dell'art. 17 della legge, con la predisposizione di schemi-tipo di convenzione, ha richiesto un lungo e complesso lavoro preparatorio di ricerca e di studio in quanto si è trattato di predisporre veri e propri atti normativi diretti a regolamentare ex-novo un tipo di rapporto contrattuale inusuale per l'Amministrazione dei Beni Culturali. Ciò ha comportato anche l'acquisizione di pareri (Avvocatura Distrettuale e Generale) e di atti senza i quali non sarebbe stato possibile procedere.

Nel settore dei beni librari l'intervento è stato fi-

nalizzato al restauro e ripristino del materiale librario e al ripristino di scaffalature e arredi alle biblioteche non statali.

La gestione delle somme è affidata dalla legge al Direttore della Biblioteca Statale Isontina, con l'ausilio del Comitato paritetico regionale.

Il Direttore della predetta Biblioteca per il 1981 ha presentato piani di finanziamento per complessivi 500 milioni di lire dei quali 216 a completamento del piano predisposto per il 1980 e 284 milioni di lire nell'esercizio 1981 a copertura dello stanziamento.

Nel settore dei beni archivistici è stata stanziata la somma di 1.500 milioni di lire da ripartire in un quinquennio. Lo stanziamento è stato reso disponibile con l'esercizio finanziario 1978.

Nel corso dei primi quattro anni si è proceduto alla effettuazione di interventi di restauro sul materiale archivistico conservato negli Archivi di Stato di Udine, Pordenone, Gorizia.

Con i fondi stanziati sul capitolo 3048 è stato inoltre possibile procedere all'acquisto di un impianto mobile di pronto intervento per la disinfestazione ed il recupero di documenti degli archivi terremotati.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.115.

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

La legge n. 115 del 3 aprile 1980, all'art. 5 ha disposto uno stanziamento di 28 miliardi di lire (3 miliardi per il 1980; 15 miliardi per il 1981 e 10 miliardi per il 1982) per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico, tutelato dalla legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma esclusa la città di Roma.

Per il 1981 sul capitolo 8009 - Spese per il ripristino ed il restauro del patrimonio etc. - è stata autorizzata una spesa di 5 miliardi sia come competenza che come cassa; sul capitolo 8102 - Interventi e contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio etc. - è stata autorizzata una spesa di 10 miliardi come competenza e 9 miliardi come cassa.

Sul capitolo 8009 a tutto il 1981 sono stati assunti impegni per 978 milioni di lire e sono stati disposti pagamenti per 585 milioni di lire.

Sul capitolo 8102 a tutto il 1981 sono stati assunti impegni per 9,78 miliardi di lire e sono stati disposti pagamenti per 5,00 miliardi di lire.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.116.

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La legge n.116 del 1980 ha autorizzato una spesa di lire 4 miliardi per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962.

La stessa legge ha stabilito l'iscrizione della citata somma nello stato di previsione di questo Ministero in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

Sono stati istituiti pertanto due capitoli di spesa: il n.8010 e il n.8104 con uno stanziamento di competenza per il 1981 rispettivamente di lire 600 milioni e di lire 1.400 milioni e con una corrispondente autorizzazione di cassa.

Al 31 dicembre 1981 risultano impegnati lire 523 milioni sul capitolo 8010 per la realizzazione da parte della Soprintendenza archeologica di Salerno dei seguenti interventi: teatro romano di Benevento, ponte romano di Apice, criptoportico Santi Quaranta di Benevento.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.117.

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971.

La legge 3 aprile 1980, n.117 ha autorizzato per le spese ed i contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico nel Viterbese del febbraio 1971, una spesa di lire 4 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione di questo Ministero in ragione di 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

Nel bilancio 1981, in esecuzione della legge sopra riportata, sono stati istituiti due capitoli di spesa: il n. 8011, con uno stanziamento sia in conto competenza quanto come autorizzazione di cassa di lire 1.300 milioni, nonché il capitolo n. 8103 con uno stanziamento di competenza di 700 milioni di lire e una autorizzazione di cassa di lire 2.700 milioni.

Al 31 dicembre 1981 risultano impegnati 1.800 milioni e pagati 920 milioni di lire.

Gli interventi, realizzati a cura della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma e della Soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale, ri-

guardano, tra l'altro, la Chiesa di S. Felice a Tessennano, la Chiesa di S. Giovanni ad Arlena di Castro, la Chiesa di S. Bernardino a Pianzano, il Duomo, la Chiesa di S. Maria della Rosa, la Chiesa di S. Agostino a Tuscania, la Chiesa di S. Rocco ad Arlena, l'ex Convento del riposo e le mura castellane a Tuscania.

LEGGE 23 MARZO 1981, N.92.

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

La legge 23 marzo 1981, n.92 autorizza, nell'arco degli anni finanziari dal 1980 al 1984, una spesa di 180 miliardi di lire, per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, imputando 10 miliardi all'anno finanziario 1980 e 40 miliardi all'anno finanziario 1981, riservando la determinazione delle quote degli anni successivi alla legge finanziaria.

Nello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1981 è stato istituito un apposito capitolo di spesa (Cap. 8012) che reca, dopo l'assestamento ex art. 17 legge n.468/1978, come disponibilità i predetti fondi (50 miliardi) e una autorizzazione di cassa di lire 30 miliardi.

Alla realizzazione degli interventi sono interessate oltre alla Soprintendenza archeologica di Roma, cui la legge ha assegnato 168 miliardi di lire, anche la Soprintendenza archeologica di Ostia per 2 miliardi e la Soprintendenza archeologica dell'Etruria Meridionale per 10 miliardi.

I predetti Istituti hanno avviato una serie di progetti:

- Soprintendenza archeologica di Roma: restauro e sistemazione del Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano; interventi su monumenti lapidei: arco di Costantino, arco di Settimio Severo, colonna traiana, colonna antonina; interventi sul centro storico: tempio di Minerva medica,

cripta di Balbo, Santa Sabina, Teatro Marcello; interventi nel Palatino e Foro Romano, Terme di Caracalla, Fori imperiali, anfiteatro Flavio;

- Soprintendenza archeologica di Ostia: interventi nel porto di Claudio, nel porto di Traiano con opera di scavo e restauro;

- Soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale: interventi di sistemazione della Villa di Papa Giulio III sede del Museo Nazionale etrusco in Roma, comprendenti la sistemazione degli impianti di sicurezza del Museo e dei magazzini.

Al 31 dicembre 1981, dopo sette mesi dall'istituzione del capitolo di spesa, risultano impegnati 15 miliardi e 600 milioni di cui sono stati pagati 5 miliardi e 220 milioni di lire.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N.404.

Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio.

La legge n. 404 del 29 luglio 1981 ha disposto un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi a favore della Soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta, per il completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n.216, nonché per interventi ulteriori nell'antica Pompei e nel suo territorio.

L'autorizzazione complessiva di spesa è ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Per il 1981, sul relativo capitolo 8013 del bilancio, è stata concessa una autorizzazione di cassa di lire 200 milioni, accreditati alla Soprintendenza, per far fronte ad interventi urgenti tra cui: saggi stratigrafici per posa in opera dell'impianto elettrico, diserbo chimico, consolidamento colonne foro triangolare e palestra gladiatori.